



COMUNICATO STAMPA

EEMS Italia S.p.A.: precisazioni relative al comunicato stampa del 27 novembre 2013

Con riferimento al comunicato stampa della Società pubblicato in data 27 novembre 2013 in merito alla stipula dell'accordo di ristrutturazione del debito (l'“Accordo”) tra EEMS Italia S.p.A. (di seguito la “Società”) ed il Pool di banche creditrici (si veda comunicato stampa del 27 novembre 2013, disponibile sul sito internet www.eems.com), si precisa quanto di seguito riportato.

Come indicato nel comunicato stampa del 27 novembre 2013 (disponibile sul sito internet www.eems.com), l'efficacia dell'Accordo è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni sospensive:

- (a) passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014;
- (b) emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, del provvedimento di disposizione della non obbligatorietà per le banche del Pool - ai sensi dell'art. 106, quinto e/o sesto comma, T.U.F. - di procedere, successivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della Società, a offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse (come è plausibile che si verifichi) il superamento da parte delle banche stesse della soglia di partecipazione del 30% ai sensi dell'art. 106, primo comma, T.U.F.;
- (c) adozione da parte dell'assemblea straordinaria della Società delle delibere previste dall'Accordo entro il 31 gennaio 2014;
- (d) mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% (due per cento) del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'Accordo, restando in ogni caso ferma la facoltà della Società con il consenso di tutte le Banche di rinunciare a tale condizione.

Con riguardo alla condizione sospensiva di cui sopra sub (c) si precisa che l'Accordo prevede che all'assemblea straordinaria della Società siano sottoposte le seguenti delibere:

- (i) l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società;
- (ii) la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013 mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, mediante abbattimento del capitale sociale fino all'importo di Euro 1 milione e mediante integrale utilizzo del corrispondente importo riveniente al patrimonio netto della Società dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie destinati alla esclusiva sottoscrizione delle Banche creditrici diverse da Banco Popolare Soc. Coop. (di seguito anche gli “SFP”);
- (iii) l'emissione di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, ad un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'Articolo 2441, comma 6, del codice civile, di Euro 0,292620 ciascuno, e così per un controvalore massimo pari a Euro 29,030 milioni destinati all'esclusiva sottoscrizione delle Banche creditrici diverse da Banco Popolare Soc. Coop. mediante compensazione del corrispondente credito vantato da queste ultime Banche nei confronti della Società;
- (iv) l'aumento del capitale sociale a pagamento, a compendio della conversione di tali SFP;
- (v) l'approvazione del regolamento degli SFP;
- (vi) l'adozione di modifiche allo statuto sociale conseguenti alle delibere precedenti.



Con riguardo alla condizione sospensiva indicata alla precedente lettera d) (vale a dire il mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile), la Società precisa che nessuna delle delibere previste nell'Accordo e sopra indicate attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile e che, ai sensi dell'Accordo, la Società medesima si è impegnata tra l'altro a contestare l'eventuale esercizio del diritto di recesso e a non procedere al rimborso delle azioni per le quali venisse esercitato il diritto di recesso.

Cittaducale (Rieti), 20 dicembre 2013.